

COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Taggia, giusto Decreto sindacale N. 19 del 5 Giugno 2015, ha approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo *Testo Unico delle Società partecipate* (Decreto Legislativo N. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto Decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione ha scontato la comunicazione al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), sulla base delle modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 47, adottata nella seduta 28 Settembre 2017 il Comune di Taggia ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 Settembre 2016, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una

amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Società di promozione per l'Università (SPU)	Diretta	Istruzione post secondaria universitaria e non	3,55%	In attesa di verificare le trattative fra il socio di maggioranza (Provincia di Imperia), la Regione Liguria e l'Università di Genova in merito al trasferimento del pacchetto azionario, si rimandano le valutazioni conseguenti al piano da redarre ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico.
Riviera Trasporti SPA	Diretta	Trasporto pubblico locale	0,0187%	Pur evidenziando la necessità di monitorare costantemente l'andamento del piano di risanamento, si attende l'esito della procedura di gara per l'affidamento del servizio, rimandando le conseguenti valutazioni al piano da redarre ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico
Rivieracqua SCPA	Indiretta	Gestione del Servizio Idrico Integrato	10,33%	Il servizio risulta di interesse generale e la Società risulta affidataria del servizio giusta deliberazione adottata dall'Ex AATO imperiese N. 29/2012.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote			
Liquidazione			
Fusione/Incorporazione	Società per l'esercizio di servizi della Valle Argentina - Abbreviabile in "Se.Com. Spa"	50%	Monitoraggio costante in merito all'attività svolta dal CDA in relazione alla presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – QUADRO NORMATIVO -

L'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, al comma 1°, prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, al comma 3, si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento debba essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- Partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- Partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette”, soggette alle disposizioni del TUSP, sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in

una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

LE SOCIETA' E LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI TAGGIA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017 -

In relazione a quanto sopra premesso e riportato sul nuovo quadro normativo, si rende necessaria l'analisi delle singole partecipazioni del Comune di Taggia, alla data del 31 Dicembre 2017, il tutto alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal decreto legislativo N. 175/2016 precedentemente illustrati. Alla data del 31 Dicembre 2017 il Comune di Taggia deteneva le seguenti partecipazioni societarie pubbliche:

organismo	Nota	quota posseduta
Se.Com. S.p.A.	Partecipazione diretta	50,00000000%
Società di promozione per l'Università – S.P.U. – S.P.A.	Partecipazione diretta	3,550000000%
Riviera Trasporti S.p.A. – (R.T.)	Partecipazione diretta	0,018700000%
Sanremo Promotion Srl in liquidazione	Partecipazione diretta	9,00000000%
Rivieracqua S.C.p.A.	Partecipazione indiretta tramite Se.Com. S.p.A.	10,33000000%
Riviera Trasporti Piemonte S.r.l.	Partecipazione indiretta tramite RT	0,01870000%
Funivie Aregai Cipressa S.r.l. in liquidazione	Partecipazione indiretta Tramite RT	0,00972400%
Riviera Trasporti Linea S.p.A.	Partecipazione indiretta – Tramite RT	0,00374400%
Sessanta Milioni di Chilometri S.c.r.l.	Partecipazione indiretta – Tramite RT	0,00121550%
Servizi idrici ed ambientali Seida S.r.l.	Partecipazione indiretta – Tramite RT	0,00018700%
Aeroporto Villanova di Albenga S.p.A.	Partecipazione indiretta – Tramite RT	0,00000000%
Centro Pastore Srl	Partecipazione indiretta – Tramite SPU – S.P.A.	0,1775%

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE – ANALISI DELL’ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE DI TAGGIA AL 31 DICEMBRE 2017 E RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO (Articolo 20, commi 1 e 2 e articolo 26, comma 11).

Preliminarmente, si osserva che i dati di bilancio relativi alle Società, di seguito riportati, si riferiscono all’esercizio 2017, approvati nel corso dell’esercizio 2018.

SE.COM SPA – Società per l’esercizio di servizi della Valle Argentina

Denominazione	Natura giuridica	QUOTE
SE.COM.	Società per azioni	Partecipazione diretta al 31.12.2017 del 50% - Capitale sociale Euro 484.000 – Azioni possedute N. 11.000 del valore nominale di Euro 22,00 per una parte di capitale sociale di Euro 242.000

RIVIERACQUA S.C.P.A. -

Denominazione	Natura giuridica	QUOTE
RIVIERACQUA	Società per azioni consortile	Partecipazione indiretta al 31.12.2017 del 10,33% - Capitale sociale Euro 187.419 di cui detenuto dal Comune di Taggia, tramite la Società Se.Com., Euro 19.360,38 – Patrimonio netto al 31.12.2017 meno 5.858.601 di cui il 10,33% riferito indirettamente al Comune di Taggia.

La presente relazione analizza congiuntamente la posizione relativa alla Società per azioni “*Se.Com*” (partecipazione diretta del Comune) e alla Società per azioni consortile “*Rivieracqua*” (partecipazione indiretta del Comune tramite la partecipata “*Se.Com*”), entrambe soggetto al “controllo analogo congiunto”, per le motivazioni che verranno di seguito riportate.

La **Se.Com s.p.a.** opera nel settore del ciclo integrato delle acque di cui al decreto legislativo N. 152/2006 (Testo unico in materia di *Ambiente*) svolgendo, per i Comuni soci (Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Castellaro, Pompeiana, Terzorio, Badalucco e Montalto Ligure), il servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue. L’attività di cui sopra viene garantita attraverso la gestione ed il mantenimento dell’impianto centrale di depurazione, della rete dei collettori intercomunali e delle sette sottostazioni di sollevamento. Il servizio svolto dalla “*Se.Com. Spa*” risulta necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (articolo 4, comma 1° del Decreto legislativo N. 175/2016).

Con deliberazione N. 21 del 26 Settembre 2012 l’Assemblea dell’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) imperiese, ha deciso di procedere alla gestione del servizio idrico integrato di tutti i Comuni della Provincia di Imperia (fatta eccezione per gli Enti in regime di “salvaguardia” ovvero gli Enti di dimensioni demografiche minime) tramite una Società di capitali a partecipazione interamente pubblica denominata “*Rivieracqua Scpa*” all’uopo istituita in data 8.11.2012 e partecipata da una buona parte dei Comuni della Provincia e dalle Società “*Se.Com Spa*” (partecipata a sua volta dai Comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Terzorio, Castellaro, Pompeiana, Badalucco e Montalto Ligure oggi denominato Comune di Montalto-Carpasio) e “*Amaie SPA*” (partecipata interamente dal Comune di Sanremo). La deliberazione di cui sopra ha previsto il passaggio delle singole gestioni comunali

alla nuova Società consortile stabilendo, tuttavia, una deroga per i Comuni in regime di “salvaguardia” (Comuni con popolazione inferiore alle mille unità) e per le Società pubbliche “*Se.Com.*” e “*Amaie*” le quali avrebbero dovuto supportare il nuovo soggetto nell’espletamento delle attività previste dal Decreto legislativo N. 152/2006 nelle more dell’adozione della cosiddetta “tariffa unica d’Ambito”. Il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Taggia relativo all’anno 2015, approvato giusto Decreto sindacale N. 19/2015, ha previsto che la Società “*Se.Com.*” avrebbe proseguito nella gestione del servizio di collettamento, fognatura e depurazione delle acque garantendo adeguata collaborazione alla nuova Società “*Rivieracqua*”. A seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo N. 175/2016 è emersa la necessità di procedere ad una puntuale analisi delle partecipazioni societarie del Comune. Al termine delle verifiche tecniche è emerso come “*Se.Com. Spa*” e “*Rivieracqua Scpa*” (partecipata indirettamente dal Comune di Taggia tramite la Società *Se. Com.*) perseguissero il medesimo oggetto sociale per cui si rendeva necessario procedere ad attuare un processo di razionalizzazione/integrazione. Con deliberazione consiliare N. 28/2017 è stato impartito specifico indirizzo alla Società “*Se.Com.*” in merito al conferimento del ramo di azienda (collettamento, depurazione delle acque reflue) nell’ambito della Società “*Rivieracqua scpa*” e alle successive valutazioni in merito al futuro assetto societario. Il piano di revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Taggia, approvato dal Consiglio comunale giusta deliberazione N. 47 del 28 Settembre 2017, in ottemperanza alle previsioni di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo N. 175/2016, ha previsto il conferimento dell’unico ramo di azienda della “*Se.Com.*” all’interno della Società consortile (concessionaria del SII dell’ATO imperiese) “*Rivieracqua*”. Il piano di cui sopra ha previsto altresì che il conferimento avrebbe dovuto essere preceduto da un adeguato studio, propedeutico all’acquisizione della certificazione relativa ai dati di bilancio “reali” di pertinenza dell’esercizio 2016 oltre che ai costi che avrebbero dovuto essere sostenuti dagli Enti fino al momento dell’introduzione della “tariffa unica di Ambito”. Il Servizio “Acquedotto” del Comune di Taggia, in esecuzione del dettato del Decreto legislativo N. 152/2006, della deliberazione dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) N. 29 del 13 Novembre 2012 e della deliberazione N. 75, adottata dal Consiglio comunale di Taggia nella seduta del 16 Dicembre 2015, ha proceduto al trasferimento, in regime giuridico di comodato gratuito, del servizio acquedotto e fognatura (e relativi beni strumentali) alla Società “*Rivieracqua*” con decorrenza primo Settembre 2016, mentre il servizio di depurazione è stato (e ad oggi continua ad essere) garantito dalla Società “*Se.Com.*” in virtù delle previsioni contenute nella deliberazione dell’ATO N. 29/2012. Il piano di revisione straordinaria, adottato dal Comune di Taggia ai sensi dell’articolo 24 del Decreto legislativo N. 175/2016, ha previsto, pertanto, quale azione di razionalizzazione, la *fusione/incorporazione (punto 05.04)* delle due società (*Se.Com. – Rivieracqua*). A seguito dell’approvazione del piano di revisione straordinaria, le Amministrazioni comunali socie sono state coinvolte in un ampio processo di analisi della società consortile per azioni “*Rivieracqua*”. Le assemblee dei soci che si sono succedute nel corso dell’esercizio 2018 hanno evidenziato un’evidente difficoltà economico/finanziaria dovuta, da una parte alla mancata approvazione di un metodo di riparto dei costi di struttura (cosiddetti “oneri indiretti”), e dall’altra alla circostanza che non tutti i Comuni hanno proceduto al trasferimento del servizio idrico integrato. Ulteriore elemento, rispetto alle difficoltà di cui sopra, è dato dalla procedura di acquisizione delle “società cessate” (Amat, Aiga, Ziretegas) a causa della difficile sostenibilità degli oneri posti a base dell’indennizzo e della presenza del socio privato. Con deliberazione N. 288 del 19 Dicembre 2017 la Giunta del Comune di Taggia, nel confermare la volontà e l’interesse al completamento del percorso di conferimento del ramo di azienda nella Società consortile “*Rivieracqua*” ha subordinato il perfezionamento dell’operazione all’esito:

- a) del raggiungimento dell’accordo con i Comuni circa il riparto delle spese sostenute dalla società per la gestione del SII e non coperte dai proventi tariffari dal 2018 in avanti per

tutto il periodo transitorio, necessario al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione di *Rivieracqua*;

- b) della definizione delle modalità di copertura delle perdite 2017 prima della modifica delle quote societarie per effetto del conferimento e quindi secondo le attuali quote di partecipazione societaria;
- c) dell'istanza di fallimento pendente presentata dalla Società "*Amat*";
- d) delle verifiche da effettuare presso la Corte dei Conti circa la correttezza dell'operazione onde evitare responsabilità connesse al conferimento dell'unico ramo di azienda "*Se.Com.*", ad oggi in stato di pareggio economico e finanziario con eventuali conseguenze negative in termini economico-patrimoniali sul bilancio dell'Ente.

Nella seduta del 20 Marzo 2018, l'Assemblea dei soci di "*Rivieracqua*" ha affidato al Presidente del CDA della Società stessa, un mandato esplorativo finalizzato alla presentazione (nella seduta programmata per la data dell'11 Aprile 2018) di un progetto di risanamento finanziario teso ad evitare il paventato fallimento. In ottemperanza alle indicazioni ricevute, il Presidente del CDA ha comunicato le seguenti linee programmatiche di progetto per giungere al riequilibrio della Società, linee che sarebbero state presentate ufficialmente nell'Assemblea dei soci prevista per il giorno 11 Aprile 2018:

- a) Pagamento integrale dei creditori e raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della Società "*Rivieracqua*";
- b) congelamento delle perdite maturate, alla data del 31 Dicembre 2017, tenendo indenni i Comuni dal ripianare le perdite e rinviando la copertura delle stesse all'operazione di conferimento della Società pubblica "*Se.Com.*" e del ramo idrico della Società pubblica "*Amaie*";
- c) convenzione con i Comuni al fine di dare copertura alle spese di struttura fino all'entrata in vigore della tariffa unica, in modo da assicurare l'equilibrio economico e finanziario corrente;
- d) rinvio dell'ingresso di *Amaie* e *Se.Com.* ad un momento successivo all'omologa del piano di risanamento da parte del Tribunale di Imperia, mettendo in tal modo in salvaguardia la Società "*Rivieracqua*" garantendo al contempo le società conferenti;
- e) accesso a forme di finanza alternativa consentite dalla normativa in tali tipi di procedure di ristrutturazione aziendale, attingendo al credito di un istituto finanziatore o della Cassa per i Servizi energetici e ambientali (CSEA) a cui canalizzare i flussi finanziari garantiti dalla "bollettazione" per tutto il periodo dell'affidamento, in modo da far fronte ai debiti nei confronti delle imprese.

Il Comune di Taggia, con l'intento di evitare le pesanti ricadute economiche ed occupazionali sulle imprese creditrici derivanti dall'eventuale fallimento della Società *Rivieracqua* oltre che di preservare "la gestione dell'acqua" attraverso una società a partecipazione pubblica, gestione che sarebbe divenuta impraticabile, ex articolo 14 del Decreto legislativo N. 175/2016, in caso di dichiarazione di fallimento della Società *Rivieracqua*, con deliberazione della Giunta N. 109 del 10 Aprile 2018, ha impartito al Sindaco (per l'espressione del voto in sede di conferenza dei Sindaci) e alla Società "*Se.Com*" (per l'espressione del voto in Assemblea dei Soci) i seguenti indirizzi:

- a) voto favorevole in ordine alla proposta relativa alle linee programmatiche di progetto di risanamento societario prospettato dal C.d.A. di *Rivieracqua*, dando mandato al C.d.A. stesso per la presentazione di un'istanza di concordato in bianco rappresentando, tuttavia, in Assemblea, la necessità che il piano di risanamento, una volta elaborato e prima della sua presentazione al Tribunale, dovesse essere

- sottoposto nella sua completezza all'Assemblea dei soci per l'adozione degli atti di competenza degli organi comunali;
- b) Richiesta, al C.d.A. di *Rivieracqua* di integrazione del progetto di risanamento con le seguenti tre linee di indirizzo:

- a) Ingresso di *Amaie* e *Secom* non immediatamente dopo l'omologa del concordato da parte del Tribunale, ma dopo un congruo periodo di verifica dell'attuazione dello stesso non inferiore a 6/12 mesi;
- b) prevedere, nel piano di risanamento, anche i costi delle operazioni finanziarie necessarie al completamento del percorso di integrazione delle società del territorio nel gestore unico mediante l'acquisto delle reti dei gestori cessati: *Amat*, *Aiga* e *2iRete Gas* (società miste pubblico/privato);
- c) prevedere, nel piano di risanamento, il riconoscimento, a favore dei Comuni azionisti della *Se.Com.*, delle somme relative al valore del conferimento dell'unico ramo di azienda non remunerato dall'incremento della partecipazione in quanto utilizzato dalla Società *Rivieracqua Scpa* per la parziale ricostituzione del capitale sociale.

Nel corso dell'Assemblea dei soci della Società "*Rivieracqua*" (11 aprile 2018) sono state approvate le linee di indirizzo proposte dal CDA integrate dagli indirizzi impartiti dal Comune di Taggia e *Secom* fatta eccezione per la mancata quantificazione del periodo di verifica dell'attuazione del piano il quale è stato derubricato da "6/12 mesi" a "un congruo periodo di verifica" e l'esclusione del punto C) ovvero *prevedere, nel piano di risanamento, il riconoscimento, a favore dei Comuni azionisti della Se.Com., delle somme relative al valore del conferimento dell'unico ramo di azienda non remunerato dall'incremento della partecipazione in quanto utilizzato dalla Società Rivieracqua Scpa per la parziale ricostituzione del capitale sociale.*

Nella fase di predisposizione degli atti di indirizzo, l'Amministrazione comunale ha tenuto conto del fatto che:

- a) L'omologazione del piano concordatario, da parte del competente Tribunale, avrebbe garantito un percorso di risanamento volto al ripristino dell'equilibrio economico e finanziario della Società avviando di conferire la *Se.Com.* in un Ente in stato di crisi;
- b) Le linee di indirizzo prevedevano la copertura dei costi generali della Società da parte dei Comuni al fine di non pregiudicare ulteriormente l'equilibrio economico della stessa a danno della "*Se.Com.*" che, a seguito del conferimento (contestuale a quello della Società *Amaie*), avrebbe registrato un notevole aumento di partecipazione;
- c) L'istanza di fallimento presentata dalla Società "*Amat*" era stata nel frattempo ritirata;
- d) Il piano di risanamento avrebbe garantito al Comune di Taggia e ai creditori della Società consortile "*Rivieracqua*" di rientrare integralmente nelle proprie posizioni creditorie.

In data 5 Luglio 2018 la Società *Rivieracqua* ha depositato, presso il Tribunale di Imperia, sezione prefallimentare, l'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 del Regio decreto N. 267/1942. Nell'Assemblea del 31 Ottobre 2018 la Società "*Rivieracqua*" ha approvato il bilancio 2017 ancorché il rendiconto delle posizioni creditorie avanzate dai Comuni (fra cui quelle del Comune di Taggia) risultasse ancora in corso di verifica e confronto.

Quanto sopra premesso si evidenzia, pertanto, che ad oggi il processo di integrazione (conferimento dell'unico ramo di azienda "Se.Com" nella Società concessionaria del SII dell'ATO imperiese "Rivieracqua") non risulta ancora stato perfezionato.

In prospettiva della predisposizione del piano di razionalizzazione delle società partecipate possedute alla data del 31 Dicembre 2017, il Comune di Taggia (Ente in posizione dominante all'interno della "Se.Com"), in ottemperanza al dettato delle linee guida approvate dal Mef di concerto con la Corte dei Conti (Punto 3.1) ha convocato una riunione di "coordinamento" dei soci "Se.Com" per il giorno 11 Dicembre 2018 il cui contenuto risulta di seguito riportato:

"I Sindaci danno atto che i piani di revisione straordinaria, adottati dai Comuni ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo N. 175/2016 (revisione delle partecipazioni detenute alla data del 23 Settembre 2016), prevedono il conferimento dell'unico ramo di azienda "Se.Com" in "Rivieracqua Scpa" in prospettiva della gestione unitaria a livello di ATO del Servizio idrico integrato. I piani di cui sopra (così come la deliberazione dell'Assemblea dei Soci "Se.Com." del 30 Maggio 2018) prevedono i seguenti indirizzi in merito al conferimento dell'unico ramo di azienda in Rivieracqua SCPA:

1) voto favorevole in ordine alla proposta relativa alle linee programmatiche di progetto di risanamento societario prospettato dal C.d.A. di Rivieracqua, dando mandato al C.d.A. stesso in ordine alla presentazione di un'istanza di concordato in bianco rappresentando, tuttavia, in Assemblea, la necessità che il piano di risanamento, una volta elaborato e prima della sua presentazione al Tribunale, debba essere sottoposto nella sua completezza all'Assemblea dei soci per l'adozione degli atti di competenza da parte degli organi comunali;

2) chiedere al C.d.A. di "Rivieracqua" di integrare il progetto di risanamento con le seguenti tre linee di indirizzo:

a) prevedere l'ingresso di "Amaie" e "Secom" non immediatamente dopo l'omologa del concordato da parte del Tribunale, ma dopo un congruo periodo di verifica dell'attuazione dello stesso non inferiore a 6/12 mesi;

b) prevedere nel piano di risanamento anche i costi delle operazioni finanziarie necessarie al completamento del percorso di integrazione delle società del territorio nel gestore unico mediante l'acquisto delle reti dei gestori cessati: "Amat", "Aiga" e "2iRete Gas";

c) prevedere, nel piano di risanamento, il riconoscimento, a favore dei Comuni azionisti della "Se.Com.", delle somme relative al valore del conferimento dell'unico ramo di azienda non remunerato dall'incremento della partecipazione in quanto utilizzato dalla Società Rivieracqua Scpa per la parziale ricostituzione del capitale sociale.

Si apre una discussione al termine della quale tutti gli Amministratori partecipanti ribadiscono gli indirizzi (in merito al futuro conferimento dell'unico ramo di azienda "Se.Com." in "Rivieracqua") di cui sopra i quali verranno recepiti all'interno dei singoli piani di razionalizzazione da approvare, ai sensi dell'articolo 20 del testo Unico, entro la data del 31 Dicembre 2018.

I Sindaci dei Comuni di Terzorio e Montalto Carpasio manifestano l'intenzione di cedere gratuitamente (per effetto dell'azzeramento del capitale sociale della Società Rivieracqua) le partecipazioni dirette detenute nella società Rivieracqua alla Società Se.Com. il tutto anche per evitare di detenere partecipazioni in più Società che perseguono direttamente o indirettamente il medesimo oggetto sociale...

A completamento dell'analisi della partecipazione del Comune di Taggia all'interno delle Società "Se.Com." (diretta) e "Rivieracqua" (indiretta) di precisa che:

- I bilanci degli esercizi 2016 e 2017 di "Se.Com." si sono chiusi con un utile rispettivamente di Euro 6.308 e di Euro 15.694;
- I bilanci degli esercizi 2016 e 2017 di "Rivieracqua" si sono chiusi rispettivamente con un utile di Euro 2.226 e con una perdita di Euro 6.090.280.

Alla luce delle valutazioni di cui sopra l'Amministrazione conferma la necessità e la volontà di proseguire nella procedura di aggregazione tra "Se.Com." SPA e "Rivieracqua" SCPA, avendo tali società, quale oggetto le attività consentite dall'articolo 4 (articolo 20, comma 2°, lettera "g" del Decreto legislativo N. 175/2016), il tutto alla luce delle disposizioni impartite dalle Autorità regionali e di Ambito di Settore.

SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' (S.P.U. SpA)

Denominazione	Natura giuridica	QUOTE
Società di promozione per l'Università (S.P.U. – SpA)	Società per azioni	Capitale sociale Euro 103.280 - quota di capitale sociale detenuta dal Comune di Taggia 3,55% - Patrimonio netto della Società Euro 137.399 – Altri maggiori soci: Provincia di Imperia (50%), Comune di Imperia (10,50%), Comune di Ventimiglia (6,50%), Comune di Sanremo (19,40).

Il Polo universitario di Imperia risulta attivo dall'anno accademico 1992/1993 per volontà dell'Amministrazione provinciale di Imperia nell'ottica di garantire agli studenti una sorta di Campus immerso nel verde e dotato di biblioteca, servizio mensa, aule didattiche, segreteria, sale studio, laboratori, teatro, sala multimediale il tutto interamente fruibile dall'utenza. All'interno del Polo operano tre Dipartimenti dell'Università degli Studi di Genova: Economia (Scienze del turismo), Giurisprudenza oltre ad un corso di laurea magistrale quinquennale. Dall'Agosto dell'anno 1995, alla gestione diretta del Polo universitario esercitata dall'Amministrazione provinciale di Imperia, è subentrata la Società per la Promozione dell'Università (S.P.U- SpA) istituita dall'Amministrazione Provinciale di Imperia e dai Comuni costieri (Sanremo, Imperia, Ventimiglia, Taggia, Bordighera, Vallecrosia, Diano Marina, Ospedaletti, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Cervo). La Società in oggetto, produce un servizio di interesse generale ex articolo 4, comma 2° lett. A) del Decreto legislativo N. 175/2016 svolgendo, di fatto, un'attività di rilievo per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio a norma dell'articolo 13, comma 1° del Decreto legislativo N. 267/2000 (TUEL). La Società svolge il proprio compito in equilibrio economico, utilizzando il contributo che gli azionisti erogano annualmente in conto esercizio il tutto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta (per Taggia 3,55%). Il contributo a carico degli Enti soci è diminuito nel tempo grazie all'azione di razionalizzazione e di contrazione dei costi, nonché di rinegoziazione dei rapporti convenzionali con l'Ateneo genovese avviata dall'organo amministrativo della Società.

I bilanci degli esercizi 2016 e 2017 della "S.P.U." si sono chiusi con un utile rispettivamente di Euro 2.215 e di Euro 4.721;

Il piano di revisione straordinaria della partecipazioni detenute alla data del 23.9.2016, approvato dal Comune di Taggia, giusta deliberazione consiliare N. 47 del 28 Settembre 2017, prevede:

- Nella scheda 03.01- "La Società produce un servizio di interesse generale ai sensi

- dell'articolo 4, comma 2, lett. "a" del Decreto legislativo N. 175/2016;
- Nella scheda 04 viene precisato che, in attesa di verificare le trattative fra il Socio di maggioranza (Provincia di Imperia), la Regione Liguria e l'Università di Genova in merito al trasferimento del pacchetto azionario, si rimandano le valutazioni conseguenti al piano da redarre ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico. Di fatto la partecipazione azionaria del 3.55% del capitale sociale è stata mantenuta dal Comune di Taggia.

Facendo seguito alle valutazioni svolte dall'Amministrazione comunale, di concerto con gli altri Enti soci, si relaziona quanto segue.

La società in oggetto svolge i propri compiti istituzionali in equilibrio, utilizzando il contributo che gli azionisti versano annualmente in conto esercizio in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta. Tale contributo è diminuito nel tempo grazie all'azione di razionalizzazione e di contrazione dei costi, nonché di rinegoziazione dei rapporti convenzionali con l'Università degli studi di Genova, avviata dall'Organo amministrativo.

L'Amministrazione provinciale di Imperia, socio di maggioranza, con deliberazione consiliare N. 12, adottata nella seduta del 28 Giugno 2017, ha stabilito quale obiettivo della Società la riduzione delle spese per consulenze e per contratti di collaborazione ad ogni titolo del 50%.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota protocollo N. 45410 del 4 Giugno 2018, trasmessa al Comune di Sanremo (ma le cui considerazioni possono ritenersi applicabili automaticamente anche al Comune di Taggia), ha rilevato che il mantenimento della partecipazione azionaria si porrebbe in contrasto con le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2°, lett. d) del Decreto legislativo n.175/2016, in ordine al fatturato rendendo così necessaria l'adozione di misure di razionalizzazione della partecipazione in oggetto.

Al fine di mantenere la presenza sul territorio del Ponente ligure del Polo universitario, sono state avviate dal Comune di Sanremo, con il coinvolgimento degli altri Enti soci, alcune valutazioni in ordine all'individuazione di nuove forme giuridiche di gestione dell'istruzione post secondaria universitaria.

Nell'assemblea ordinaria del 26 Luglio 2017, i soci hanno osservato che, in ordine alle iniziative di sostegno al Polo universitario, il ruolo di coordinamento spetti all'Amministrazione provinciale di Imperia (socio di maggioranza) deliberando, fra l'altro, all'unanimità di conferire mandato all'Organo amministrativo in ordine alla procedura di approfondimento dello studio relativo all'adozione di una forma giuridica diversa da quella attuale. Al riguardo, l'Amministratore unico, nella propria relazione del 29 Novembre 2018, ha prospettato la trasformazione della Società in "Fondazione di partecipazione", organismo disciplinato dall'articolo 2500 septies del Codice civile. L'Amministratore, nella relazione, evidenzia che l'adesione di un Ente locale ad una Fondazione di partecipazione che svolga attività di interesse generale risulta ammissibile sotto il profilo normativo (vincoli di finanza pubblica) il tutto suffragato dal dettato delle deliberazioni della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio N. 151/2013 – Sezione regionale di controllo per la Basilicata N. 57/2017 e Sezione regionale di controllo per la Lombardia N. 70/2017. Inoltre, secondo quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto N. 345/2014 non sono infatti "ravvisabili ostacoli alla partecipazione degli Enti locali in Società o Fondazioni, sia essa il frutto della trasformazione di preesistenti organismi, anche associativi, sia la conseguenza della costituzione ex novo di tali soggetti giuridici. Ciò vale ovviamente anche per le fondazioni di partecipa-

zione che rispondono all'esigenza di disporre di uno strumento più ampio rispetto alla "fondazione" tout court, caratterizzato dalla commistione dell'elemento patrimoniale con quello associativo, in ragione della partecipazione di più soggetti alla costituzione dell'"Organismo".

In conclusione si precisa che relativamente alla partecipazione del Comune alla S.P.U., verranno valutate, con il socio di maggioranza (Provincia di Imperia) e gli altri soci, per i motivi sopra indicati, quale misura di razionalizzazione, le condizioni per la trasformazione della Società di capitale in "Fondazione di partecipazione" con conseguente liquidazione.

RIVIERA TRASPORTI SpA

Denominazione	Natura giuridica	QUOTE
Riviera Trasporti SpA	Società per azioni	Capitale sociale Euro 2.068.027 suddiviso in azioni dal v.n. di € 1,00 - quota del Comune di Taggia 0,0187% (Calcolata sul capitale sociale di € 2.068.027.)

La Società *Riviera Trasporti SpA* ha un capitale sociale pari ad Euro 2.068.027 e il Comune di Taggia risulta proprietario di N. 387 azioni per un valore nominale di Euro 387,00. Il Patrimonio netto della Società al 31 Dicembre 2017 ammonta ad Euro 2.510.216 La Società in oggetto risulta sottoposta all'attività di direzione e di coordinamento dell'Amministrazione provinciale di Imperia che risulta il socio di maggioranza con una partecipazione pari all'84,44% del capitale sociale procedendo quindi alla nomina sia dell'organo amministrativo che della maggioranza di quello di controllo (controllo solitario). *Riviera Trasporti SpA*, alla data del 31 Dicembre 2017, deteneva le seguenti partecipazioni societarie: 1) Seida –Servizi idrici e ambientali Srl 1,127030%; 2) Aeroporto di Villanova D'Albenga SPA 0,000016%; Riviera Trasporti Linea SRL 100%; Riviera Trasporti Piemonte SRL 100%; Sessanta milioni di chilometri Esercizio SCARL 6,50%.

La Società risulta titolare della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nel territorio provinciale a seguito di specifico contratto di servizio (conseguente all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica) stipulato con l'Amministrazione provinciale di Imperia la quale, con reiterati provvedimenti, ha disposto la proroga del contratto di servizio il tutto in forza delle disposizioni contenute dall'articolo 1 della Legge della Regione Liguria N. 18/2014.

Il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 Settembre 2016, approvato giusta deliberazione consiliare N. 47 del 28 Settembre 2017, prevede

- Nella scheda 03.01: La Società produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'articolo 3 –bis del Decreto legge N. 138/2011 anche fuori dall'Ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (Articolo 4, comma 9 bis del Decreto legislativo N. 175/2016);
- Nella scheda 04.: Pur evidenziando la necessità di monitorare costantemente l'andamento del piano di risanamento, si attende l'esito della procedura di gara per l'affidamento del servizio, rimandando le conseguenti valutazioni al piano da redarre ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico

Facendo seguito alla relazione tecnica approvata giusta deliberazione consiliare N. 47 del 28 Settembre 2017 si precisa quanto segue.

La Società "Riviera Trasporti", attualmente affidataria del servizio di trasporto pubblico locale per il bacino della Provincia di Imperia, risulta sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte dell'Amministrazione provinciale che ne detiene 84,44% del capitale sociale.

Considerato che la Società attualmente, pur svolgendo un servizio di interesse generale a rete, non risulta compatibile con l'attività programmatica dell'Amministrazione del Comune di Taggia, si prevede, sentito il socio di maggioranza, la cessione/alienazione della partecipazione azionaria.

SANREMO PROMOTION S.R.L. In (liquidazione)

Denominazione	Natura giuridica	QUOTE
Sanremo Promotion Srl – In liquidazione	Società a Responsabilità limitata	Capitale sociale Euro 50.000,00 - Partecipazione del 9%

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 e inoltre il fatturato medio del triennio precedente risulta assolutamente inferiore a 500.000,00 Euro. Nel Piano di razionalizzazione predisposto nell'anno 2015 il Comune di Taggia aveva già dato atto della procedura di liquidazione avviata dall'Amministrazione del socio di maggioranza e di controllo. La Società risulta controllata dal Comune di Sanremo (89% del pacchetto azionario) e partecipata dai Comuni di Taggia (9%) e Ospedaletti (2%).

Il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 Settembre 2016, approvato giusta deliberazione consiliare N. 47 del 28 Settembre 2017, prevede

- Nella scheda 03.02. la partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (articolo 20, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo N. 175/2016 – la Società ha un fatturato medio non superiore ad Euro 500.000 nel triennio precedente (Art. 20, comma 2, lett. d) e articolo 26, comma 12-quinquies del Decreto legislativo N. 175/2016).
- Nelle schede 05.03 e 05.05 – Azioni di razionalizzazione Società in liquidazione.

Come già segnalato precedentemente la Società è stata posta in liquidazione non ritenendosi strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e il Comune di Taggia non ha più proceduto al versamento del contributo a sostegno del funzionamento.

In data 27 Aprile 2018 l'Assemblea dei soci ha proceduto all'approvazione del bilancio di esercizio 2017 il quale ha registrato una perdita di Euro 14.683.

Si conferma, quale azione di razionalizzazione, sentito il Comune di maggioranza (Sanremo) la procedura di liquidazione la quale dovrebbe definirsi nel corso dell'anno 2019.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE – ANALISI DELL’ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI TAGGIA AL 31 DICEMBRE 2017 E RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO (Articolo 20, commi 1 e 2 e articolo 26, comma 11).

Alla data del 31 Dicembre 2017 il Comune di Taggia detiene le seguenti partecipazioni indirette per il tramite di Società di cui non detiene il controllo:

- **RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL**

Partecipata direttamente dalla Società Riviera Trasporti Spa al 100% e pertanto dal Comune di Taggia per il tramite della “Riviera Trasporti Spa”.

- **RIVIERA TRASPORTI LINEA SRL**

Partecipata direttamente dalla Società Riviera Trasporti Spa e pertanto indirettamente dal Comune di Taggia per il tramite della “Riviera Trasporti Spa”.

Per quanto riguarda le partecipazioni detenute in “Riviera Trasporti Linea Srl” e “Riviera Trasporti Piemonte Srl”, Enti che esercitano il servizio di trasporto pubblico locale in regime di sub concessione da parte della Società “Riviera Trasporti”, detenute ad oggi al 100% da quest’ultima, l’Amministrazione provinciale di Imperia ha reso noto che, con nota N. 6305 del 9 Ottobre 2018, “Riviera Trasporti Spa”, ha chiesto “la parziale modifica, dell’indirizzo contenuto nella deliberazione del Consiglio provinciale N. 37 del 27 Settembre 2017, relativamente alla prevista aggregazione delle Società “Riviera Trasporti Linea Srl” e “Riviera Trasporti Piemonte Srl”. L’istanza, prosegue l’Amministrazione provinciale di Imperia, è motivata dalla considerazione che l’incorporazione di “Riviera Trasporti Linea Srl” in “Riviera Trasporti Spa”, in luogo della sua fusione con “Riviera Trasporti Piemonte Srl”, renderebbe non solo più semplice, ma anche più funzionale l’organizzazione del lavoro, più agevole e collaborativo il rapporto di lavoro con le organizzazioni sindacali e, complessivamente più economica la gestione aziendale, con conseguenti minori oneri gestionali stimabili prudentemente nell’ordine di circa 125.000 Euro. Secondo l’Amministrazione provinciale, sotto tale aspetto la suddetta operazione risulterebbe più vantaggiosa rispetto alla scelta operata dal Consiglio provinciale, previa verifica della compatibilità e strategicità con le misure di risanamento che andranno adottate per “Riviera Trasporti Spa”, nonché l’effettiva convenienza avuto riguardo all’impatto derivante alla spesa del personale dal trasferimento di N. 33 unità di “Riviera Trasporti Linea Srl”. Al fine di mitigare tale effetto, “Riviera Trasporti Spa” ha sottoscritto con le OO.SS. FILT, CISL, CGIL, FIT,, UILT E UGL TRASPORTI “un accordo per la definizione del trattamento economico e normativo del personale proveniente da “Riviera Trasporti Linea Srl” che prevede il mantenimento del trattamento ivi goduto per otto anni dall’ingresso in “Riviera Trasporti Spa” e successivamente, a decorrere dall’inizio del nono anno, il diritto di questo personale all’applicazione della contrattazione di secondo livello aziendale di “Riviera Trasporti SPA”.

L’Amministrazione provinciale ha fatto presente che risulta confermato l’indirizzo assunto con la deliberazione del Consiglio provinciale N. 37/2017; nell’attuale contesto aziendale la vendita di “Riviera Trasporti Piemonte Srl” potrebbe rendersi necessaria per il salvataggio della Società “Riviera Trasporti Spa” e quindi, per tali motivazioni, l’operazione di fusione tra “Riviera Trasporti Linea Srl” e “Riviera Trasporti Piemonte Srl” andrebbe al momento sospesa almeno fino all’aggiornamento del Piano di risanamento della Società “Riviera Trasporti Spa” che potrà definire anche assetti societari differenti per il gruppo.

- **AEROPORTO DI VILLANOVA D'ALBENGA SPA – A.V.A.**

Partecipata direttamente dalla Società “Riviera Trasporti Spa” e pertanto indirettamente dal Comune di Taggia. L’Amministrazione provinciale di Imperia, che detiene la partecipazione di controllo in “Riviera Trasporti Spa” ha evidenziato che la procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione di tale partecipazione è stata formalmente avviata in data 31.10.2018 e che, in caso di mancata cessione, la partecipazione dovrà essere liquidata in danaro ai sensi dell’articolo 24, comma 5° del Decreto legislativo N. 175/2016 e ss.mm.ii., secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2437 ter, comma 2° del Codice civile seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437 quater del Codice civile.

- **SESSANTA MILIONI DI CHILOMETRI SCRL**

Partecipata direttamente dalla Società “Riviera Trasporti Spa” e pertanto indirettamente dal Comune di Taggia. L’Amministrazione provinciale di Imperia, che detiene la partecipazione azionaria di controllo della Società “Riviera Trasporti” ha evidenziato che la partecipazione alla Società “Sessanta milioni di chilometri” è stata venduta, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica avviata in data 10.07.2018, in data 20.09.2018 per un corrispettivo introitato dalla Società “Riviera Trasporti spa” di Euro 6.500,00-

- **FUNIVIA AREGAI CIPRESSA SRL**

La Società Riviera Trasporti (che partecipata direttamente “Funivia Aregai Srl”) ha comunicato che l’assemblea dei soci, in data 16.10.2018, ha approvato il bilancio finale di liquidazione e deliberato conseguentemente la cancellazione dal registro delle imprese.

Si evidenzia che, in relazione alla programmata alienazione della quota di partecipazione nella Società “Riviera Trasporti” (0,0187%), verranno al contempo meno, in capo al Comune di Taggia, tutte le partecipazioni detenute tramite la Società “Riviera Trasporti Spa”.

- **CENTRO PASTORE SRL**

Partecipata direttamente dalla SPU SPA (5%) e pertanto indirettamente dal Comune di Taggia (0,1775%). L’Amministrazione provinciale di Imperia, che detiene la partecipazione di controllo della SPU ha evidenziato che la procedura di alienazione della partecipazione espletata dalla controllante SPU SPA ha sortito esito negativo e che, pertanto, la partecipazione dovrà essere liquidata in denaro ai sensi dell’articolo 24, comma 5° del Decreto N. 175/2016 e ss.mm.ii., secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2437 ter del Codice civile e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437 quater del Codice civile

- **RIVIERACQUA SCPA –**

Partecipate direttamente dalla “Se.Com. Spa” e quindi indirettamente (nella percentuale del 10,33%) dal Comune di Taggia.

La situazione relativa a tale partecipazione indiretta così come le azioni di razionalizzazioni programmate risultano indicate nella prima parte della presente relazione tecnica.

4) CONCLUSIONI:

Le decisioni dell'Ente nel campo in argomento, vanno lette in un'ottica di continuità rispetto a un percorso avviato nei precedenti esercizi al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie. L'attuale revisione periodica, richiesta dalla recente normativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo. Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto delle scelte attuate dall'Amministrazione in ordine alle singole partecipazioni societarie:

SE.COM. SpA (Partecipazione diretta al 50%) – RIVIERACQUA SCPA (Partecipazione indiretta al 10,33% per il tramite di SE.COM. SpA)	Conferimento dell'unico ramo di azienda (depurazione nell'ambito del SII) e conseguente integrazione con la RIVIERACQUA SCPA. Il Conferimento sarà preceduto da alcune verifiche riportate nella relazione a supporto del Piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo N. 175/2016
SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' (S.P.U. – SPA)	Valutazione, di concerto con gli Enti soci, delle condizioni per giungere alla trasformazione della Società di capitali in "Fondazione di partecipazione" e conseguente liquidazione.
RIVIERA TRASPORTI SPA	Alienazione della partecipazione azionaria
SANREMO PROMOTION SRL	Prosecuzione nella procedura di liquidazione che dovrebbe terminare entro l'anno 2019
RIVIERACQUA SCPA (indiretta)	Integrazione con SE.COM. SPA e acquisizione di una partecipazione diretta in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto legislativo N.152/2006 e alle decisioni assunte dall'Autorità di Ambito (ora Provincia)

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Modalità di attuazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di attuazione
Cessione/Alienazione quote	Riviera Trasporti SpA – Imperia	0,0187%	Entro il 31 Dicembre 2019
Liquidazione	SPU – Società Promozione Università	3,55%	Entro il 31 Dicembre 2019
Fusione/Incorporazione	Se.Com. SpA – Taggia	50%	Entro il 31 Dicembre 2019